



Comune di Quartu Sant'Elena

Provincia di Cagliari

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI
DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO E PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI TRIBUTARIE**

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 138 del 26/11/2013

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Scopo del Regolamento

Col presente regolamento sono introdotti nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza, a sanzionare comportamenti negligenti, ad attenuare le sanzioni in caso di ravvedimento e in presenza di atteggiamenti collaborativi.

Art. 2

Contenuto del Regolamento

Nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria, riconosciuta dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, vengono introdotti e disciplinati:

- a) il diritto di interpello, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.
- b) l'accertamento con adesione, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso.
- c) l'autotutela, in base alla quale l'Amministrazione procede, d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa.
- d) la conciliazione giudiziale attraverso la quale si può chiudere un contenzioso aperto davanti alle Commissioni tributarie provinciali, non oltre la prima udienza.
- e) la determinazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni tributarie, in base ai Decreti Legislativi n. 472 e 473 del 18.12.1997.
- e) la disciplina del ravvedimento operoso e la definizione di ulteriori circostanze che comportano l'attenuazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 50 della Legge 28.12.1997 n. 449.

Capo II

Diritto di interpello

Art. 3

Interpello

Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Art. 4

Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Comune.

La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
- la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere;

- la documentazione eventualmente necessaria al fine dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

Art. 5

Effetti dell'interpello

L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma.

Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.

Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

Capo III

Autotutela

Art. 6

Applicazione dell'istituto dell'autotutela

Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art. 68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quater) e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.

L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

Art. 7

Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico interesse pubblico, concreto ed attuale, alla sua eliminazione. In ambito tributario tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Art. 8

Ipotesi di annullamento d'ufficio

Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art. 2 del citato D.M. del 11/2/1997 n. 37, e quindi in caso di:

- a) - errore di persona
- b) - errore logico o di calcolo
- c) - errore sul presupposto del tributo
- d) - doppia imposizione
- e) - mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti
- f) - mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza
- g) - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile

Art. 9

Oggetto dell'annullamento

Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.

Art. 10

Limiti all'esercizio del potere di autotutela

Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.

Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi, verificata la ricorrenza dei relativi presupposti, si procede all'annullamento anche se:

- a) - l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- b) - il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.);
- c) - vi è pendenza di giudizio;
- d) - non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

Art. 11

Procedimento

Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al Funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.

Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Capo IV

Accertamento con adesione

Art. 12

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 13

Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 14

Attivazione del procedimento definitorio

Il procedimento definitorio può essere attivato:

- a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
- su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 15

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

L'Ufficio in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 16

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 15, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire.

Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione e cioè la presenza di materia concordabile, al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di definizione concordata.

L'eventuale presentazione dell'istanza di accertamento con adesione nel caso che l'avviso rechi l'indicazione contraria, rende l'istanza presentata priva di effetto.

Art. 17

Invito a comparire per definire l'accertamento

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 18

Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile dell'entrata tributaria.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 19

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

E' ammessa, inoltre, la possibilità di corrispondere le somme dovute anche ratealmente, secondo le modalità specificatamente previste dalle disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano i singoli tributi, in mancanza secondo le disposizioni stabilite dall'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218. In caso di versamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato sempre entro il termine suindicato di venti (20) giorni, ai fini del perfezionamento dell'adesione.

Il mancato pagamento delle somme, comporta il non perfezionamento e quindi la nullità dell'accordo sottoscritto tra le parti; mentre, rende efficace, a partire dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento eventualmente notificato, con la possibilità per il contribuente di impugnarlo.

Art. 20

Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 21

Riduzione delle sanzioni

A seguito dell'accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni concernenti il tributo, oggetto di definizione, si applicano nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, in riferimento a ciascun anno d'imposta.

Sono escluse dalla riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o non veritiera risposta alle richieste o agli inviti formulati dall'ufficio, nonché le sanzioni per omesso e parziale o ritardato pagamento del tributo.

Capo V

Conciliazione giudiziale

Art. 22

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.vo 546/92, possono formare oggetto dell'accordo conciliativo tutte le controversie tributarie, purché si trovino nella fase processuale del primo grado di giudizio, cioè pendenti, al momento dell'accordo, dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali. L'accordo non può intervenire oltre la prima udienza.

Art. 23

Procedimento e modalità di pagamento delle somme dovute in dipendenza dell'accordo conciliativo

La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia in udienza che fuori udienza.

1 - Conciliazione "in udienza"

E' avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In particolare si può verificare uno dei seguenti casi:

- il contribuente, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata all'Ufficio entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia;
- l'Ufficio, dopo la data di fissazione dell'udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
- il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia.

Se l'accordo viene raggiunto, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.

2 - Conciliazione "fuori udienza"

E' avviata formalmente una volta che sia intervenuto l'accordo tra il Settore delle Entrate e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.

In questa ipotesi lo stesso Ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l'indicazione dei contenuti dell'accordo.

Se l'accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio.

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni oggetto della conciliazione sono ridotte ad 1/3 delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione e le spese di giudizio compensate.

La conciliazione si perfeziona, e quindi produce i suoi effetti, solo se il contribuente provvede al versamento delle somme dovute nel termine prescritto nell'accordo stesso.

Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti dal presente regolamento per l'accertamento con adesione, tenuto conto che il termine di 20 giorni decorre dalla data di redazione del processo verbale o dalla data del decreto presidenziale di estinzione.

Capo VI

Ravvedimento operoso

Art. 24

Regolarizzazione dei versamenti omessi od irregolari

In caso di violazione dell'obbligo di versamento del tributo o di un acconto, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta come segue:

a)	un decimo del minimo	regolarizzazione errori od omissioni eseguita entro trenta giorni dalla data della scadenza
b)	un ottavo del minimo	regolarizzazione errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore
c)	un sesto del minimo	regolarizzazione errori od omissioni eseguita entro tre anni dalla violazione commessa

Art. 25

Regolarizzazione delle violazioni per infedeltà od omissioni della dichiarazione

In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta come segue:

a)	un decimo del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione	regolarizzazione errori od omissioni eseguita con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento
b)	un ottavo del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione	regolarizzazione errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, eseguita trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento
c)	un sesto del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione	regolarizzazione errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo eseguita entro tre anni dalla violazione commessa

Art. 26

Regolarizzazione di altre violazioni

In caso di infedele o omessa presentazione della comunicazione e nelle ipotesi di violazioni di altri adempimenti tributari che ostacolano l'attività di accertamento, incluse le violazioni che incidono sul contenuto delle comunicazioni stesse, la sanzione è ridotta come segue:

a)	un decimo del minimo	regolarizzazione errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, eseguita con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento
b)	un ottavo del minimo	regolarizzazione errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, eseguita trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento
c)	un sesto del minimo	regolarizzazione errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, eseguita entro tre anni dalla violazione commessa

Art. 27

Perfezionamento del ravvedimento

Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché con il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, oltre al versamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto stabilito dagli articoli 24, 25, 26.

Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o delle comunicazioni di cui agli art. 25 e 26, il perfezionamento della regolarizzazione richiede, entro il medesimo termine previsto per il ravvedimento, la presentazione contestuale della dichiarazione o della comunicazione omessa ovvero della dichiarazione o della comunicazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto di ravvedimento.

Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte dell'amministrazione di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto formale notificazione.

Capo VI

Sanzioni e interessi tributari

Art. 28

Applicazione delle sanzioni

All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile della gestione dei tributi, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.

Art. 29

Criteri per l'applicazione delle sanzioni

L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:

a)	violazioni formali che non incidono sulla determinazione del tributo	sanzione minima stabilita dalla legge
b)	adempimento spontaneo tardivo dell'obbligo di dichiarazione, salva l'applicazione delle minori sanzioni in caso di ravvedimento, ai sensi degli art. 25 e 27 del presente regolamento	sanzione minima stabilita dalla legge
c)	accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, o per presentazione di dichiarazione infedele, qualora il trasgressore non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni	sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo previsti dalla legge
d)	accertamento per omessa presentazione della dichiarazione o per presentazione di dichiarazione infedele, qualora il trasgressore abbia subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni	sanzioni nella misura massima prevista dalla legge
e)	violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.), in quanto concretizzano un comportamento gravemente negligente che arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo	sanzioni nella misura massima prevista dalla legge

Art. 30

Violazioni continuate

L'obbligo di dichiarazione di un cespite o di un bene soggetto ad autonoma imposizione permane finché la dichiarazione non sia presentata in modo corretto e determina, per ciascun anno di imposta, una violazione autonomamente punibile. Tuttavia con riferimento agli anni di tassazione rispetto ai quali è accertata la violazione, ove più favorevole al contribuente, trova applicazione la disciplina del "cumulo giuridico" di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 472, per cui, quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo.

Ai fini della graduazione dell'incremento della sanzione sono stabiliti i seguenti criteri:

a)	violazioni riguardanti due periodi d'imposta	Sanzione base aumentata nella misura del 50%	sanzione base x 1,5
b)	violazioni riguardanti tre periodi d'imposta	Sanzione base aumentata nella misura del 100%	sanzione base x 2
c)	violazioni riguardanti quattro periodi d'imposta	Sanzione base aumentata nella misura del 150%	sanzione base x 2,5
d)	violazioni riguardanti oltre quattro periodi d'imposta	Sanzione base aumentata nella misura del 200%	sanzione base x 3

Art. 31

Riduzione delle sanzioni per rinuncia all'impugnazione

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo dell'importo irrogato nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di cui all'art. 29, lett. b del regolamento, l'adesione si ritiene perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

Ai soli fini della Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani, ove riscossa mediante iscrizione a ruolo, l'adesione si ritiene perfezionata a seguito della restituzione dell'atto di accettazione dell'accertamento e contestuale rinuncia all'impugnazione.

In tutte le altre ipotesi l'adesione si perfeziona mediante versamento, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, dell'importo corrispondente al tributo evaso e alla sanzione in misura ridotta con le modalità previste nell'avviso di accertamento.

Per le violazioni commesse fino al 6 dicembre 2011, continua ad applicarsi la riduzione ad un quarto dell'importo irrogato/contestato dal Comune, sulla base del principio di legalità dettato dall'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

La sanzione per il parziale/totale omesso pagamento, così come prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997, non è suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente.

Art. 32

Determinazione dell'entità degli interessi tributari

La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale.

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 33

Decorrenza e validità

Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.2013. E' fatta salvo comunque il principio del "favor rei".

I contribuenti che hanno adempiuto tardivamente all'obbligo dichiarativo successivamente al 31 dicembre 2012, possono avvalersi delle disposizioni più favorevoli previste dagli art. 23, 24, 25, 26, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

E' abrogata ogni altra norma contenuta nei Regolamenti del Comune disciplinanti le singole entrate tributarie non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.